

Codice A1006E

D.D. 5 gennaio 2023, n. 2

Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte.



ATTO DD 2/A1000A/2023

DEL 05/01/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte.

Premesso che:

La legge 24 giugno 1997 n. 196 “norme in materia di promozione dell’occupazione” all’art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo DM 25 marzo 1998 n. 142 - “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” all’art. 1 prevede che “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico”.

Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali e che, tra le attività formative riconosciute, vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici.

Considerato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

ritenuto che fra l’Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte vi è un reciproco interesse all’attivazione dei tirocini di formazione e orientamento al fine di favorire il bagaglio di conoscenze del tirocinante e l’acquisizione di competenze professionali;

considerata la volontà espressa dall'Università del Piemonte Orientale di addivenire alla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte in ordine all'attivazione dei tirocini curriculari presso gli uffici della stessa Regione;

ritenuto di approvare la Convenzione (all.1) il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 24 giugno 1997 n. 196;
- visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- visto il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

- di approvare la Convenzione quadro fra l'Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di demandare ad ogni Direzione gli adempimenti conseguenti alla decisione di diventare soggetto ospitante ai sensi della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Allegato

CONVENZIONE N.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EFFETTUATI
DURANTE IL PERCORSO DI STUDI**

TRA

L'Università del Piemonte Orientale, nel prosieguo denominata ATENEO, C.F. 94021400026, rappresentata dal *Rettore*, Prof., nato a il, domiciliato ai fini della carica in Vercelli, Via Duomo 6

E

Regione Piemonte, con sede legale in nel prosieguo denominata Azienda/Ente ospitante, codice fiscale.....rappresentata dal Sig....., in qualità di nato a il domiciliato per la carica in presso la stessa sede, via

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'ente promotore e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- l'Ateneo, con Decreto del Rettore N. 689/2013 del 16/10/2013 si è dotato di un proprio Regolamento per disciplinare lo svolgimento di tirocini/stage effettuati durante il percorso di studi;

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture studenti dell'Ateneo che stanno svolgendo il proprio percorso di studi. La tipologia e il numero dei tirocinanti accolti vengono stabiliti concordemente dalle parti previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento e della reale possibilità da parte del tutor aziendale di seguire il tirocinante, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

Art. 2 (natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio viene stabilita direttamente dai soggetti coinvolti, non può avere durata inferiore ad un mese e superiore a dodici mesi e deve terminare prima del conseguimento del titolo di studi da parte dello studente.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, la struttura universitaria competente cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Al termine del tirocinio l'Azienda/Ente Ospitante è tenuta a rilasciare all'Ateneo una valutazione dell'esperienza fatta dal tirocinante tramite apposita relazione o questionario.

Art. 3 (tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la

responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla struttura universitaria competente a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla struttura universitaria competente eventuali infortuni o gravidanze; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del d.lgs 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla struttura universitaria competente, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria competente e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (obblighi in materia di assicurazione e sicurezza del lavoro)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa "Gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156). In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l'INAIL nei termini previsti dalla legge.

L'Università garantisce ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell'attività formativa e di tirocinio presso la Struttura ospitante.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del d. lgs. del 09.04.2008, n. 81 e

successive modificazioni e integrazioni.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del d. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i

All'azienda/ente ospitante spetta il compito di valutare la necessita' di completare la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria (presenza di rischi specifici) e l'eventuale fornitura di dpi sulla base dello specifico progetto di tirocinio."

Art. 6 (natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di 3 anni salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R.

In ogni caso viene assicurato il completamento dei tirocini già avviati e in corso alla data di scadenza del presente atto.

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale precedente accordo stipulato tra le parti.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale della Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell’esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi di diritti su dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Luogo, Data

Firma del Rettore

.....

Firma del rappresentante legale
dell'Azienda/Ente ospitante

.....